

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri** ..... 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 2105/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia** ..... 13
- \* **Regolamento (CEE) n. 2106/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (terza serie 1993) e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3913/92 e (CEE) n. 3914/92 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, chimici e industriali** ..... 15
- Regolamento (CEE) n. 2107/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 19
- Regolamento (CEE) n. 2108/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 21
- Regolamento (CEE) n. 2109/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 23
- Regolamento (CEE) n. 2110/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 25
- Regolamento (CEE) n. 2111/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 27
- Regolamento (CEE) n. 2112/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali ..... 31
- Regolamento (CEE) n. 2113/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 33

Prezzo : 28 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 2114/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	35
Regolamento (CEE) n. 2115/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	37
Regolamento (CEE) n. 2116/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	40
Regolamento (CEE) n. 2117/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero .....	44
Regolamento (CEE) n. 2118/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi .....	46
Regolamento (CEE) n. 2119/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati .....	47
Regolamento (CEE) n. 2120/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	50
Regolamento (CEE) n. 2121/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli .....	52
Regolamento (CEE) n. 2122/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato .....	54
Regolamento (CEE) n. 2123/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato .....	59
Regolamento (CEE) n. 2124/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato .....	62
Regolamento (CEE) n. 2125/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzore ed a Madera .....	65
Regolamento (CEE) n. 2126/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie .....	67
Regolamento (CEE) n. 2127/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare ...	69
Regolamento (CEE) n. 2128/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	71
Regolamento (CEE) n. 2129/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	73
<b>* Regolamento (Euratom) n. 2130/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom .....</b>	<b>75</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento .....</b>	<b>76</b>

* Regolamento (CEE) n. 2132/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3892/92 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio .....	81
* Regolamento (CEE) n. 2133/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3893/92 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1993 .....	84
* Regolamento (CEE) n. 2134/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3901/92 che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca .....	86
* Regolamento (CEE) n. 2135/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3895/92 che fissa, per la campagna 1993, l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca .....	88
* Regolamento (CEE) n. 2136/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per le misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento .....	89
* Regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86 .....	91
* Regolamento (CEE) n. 2138/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 della Commissione recanti modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie .....	94
* Regolamento (CEE) n. 2139/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera .....	96
* Regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 .....	98
Regolamento (CEE) n. 2141/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, recante deroga al termine previsto per la presentazione dei contratti relativi alla distillazione di sostegno per il vino da tavola indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 per la campagna 1992-93 .....	102
Regolamento (CEE) n. 2142/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, recante deroga, per la campagna 1992-93, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno .....	103
Regolamento (CEE) n. 2143/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento spagnolo .....	105
Regolamento (CEE) n. 2144/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco .....	106
Regolamento (CEE) n. 2145/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano .....	107

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2146/93 della Commissione, del 29 luglio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano .....	108
Regolamento (CEE) n. 2147/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna .....	109
Regolamento (CEE) n. 2148/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto .....	112
Regolamento (CEE) n. 2149/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto .....	114
Regolamento (CEE) n. 2150/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina .....	116
Regolamento (CEE) n. 2151/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia .....	118
Regolamento (CEE) n. 2152/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	120
Regolamento (CEE) n. 2153/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	125
Regolamento (CEE) n. 2154/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	126
Regolamento (CEE) n. 2155/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	127

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

93/418/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia .....** 129

93/419/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, che modifica per la terza volta la decisione 93/180/CEE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE .....** 131

93/420/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria, modifica delle decisioni 93/372/CEE e 92/325/CEE e abrogazione della decisione 91/536/CEE .....** 133



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/93 DEL CONSIGLIO**

del 22 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, con la creazione dello Spazio economico europeo (SEE), la gestione del mercato dei prodotti della pesca trarrebbe beneficio dalla disponibilità di statistiche armonizzate sugli sbarchi di prodotti della pesca nell'insieme dei paesi del SEE;

considerando che, con l'allegato XXI, punto 25 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno sottoscritto l'impegno di trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sugli sbarchi nei rispettivi paesi di prodotti della pesca, effettuati da navi comunitarie e dell'EFTA e, in via facoltativa, effettuati da navi di paesi terzi, a partire da gennaio 1995 al più tardi;

considerando che la necessità di statistiche armonizzate richiede che i dati trasmessi dagli Stati membri, conformemente al regolamento (CEE) n. 1382/91 <sup>(3)</sup>, vengano estesi fino a comprendere la trasmissione di dati sugli sbarchi effettuati da navi dell'EFTA e, in via facoltativa, da navi di paesi terzi;

considerando che i dati aggiuntivi richiesti sono, generalmente, già raccolti ed elaborati dalle competenti autorità negli Stati membri;

considerando che nel corso dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1382/91 sono state rinvenute talune discrepanze di lieve entità nell'identificazione dei prodotti cui si riferiscono i dati richiesti e che è auspicabile intro-

durare un formato armonizzato per la trasmissione dei dati su supporto magnetico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1382/91 è sostituito dal testo seguente:

*\* Articolo 1*

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione i dati sulla quantità e sul prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul suo territorio da navi da pesca comunitarie e dell'EFTA, nel corso di ogni mese di calendario, tenendo debitamente conto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto <sup>(\*)</sup>.

Ai fini del presente regolamento, per "sbarchi di prodotti della pesca" si intendono:

- i prodotti scaricati da navi da pesca o da altre componenti della flotta di pesca,
- i prodotti scaricati da navi degli Stati membri in porti non comunitari e coperti dal documento T2W allegato al regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione <sup>(\*\*)</sup>, e
- i prodotti trasbordati su navi di paesi terzi da navi da pesca della Comunità e da altre componenti della flotta di pesca comunitaria nel territorio di quello Stato membro.

Gli Stati membri si accertano che, fatte salve le deroghe concesse in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, i dati trasmessi riguardino tutti gli sbarchi dei prodotti della pesca elencati all'allegato I nel corso di un dato mese di calendario. È, tuttavia, possibile ricorrere a tecniche di campionamento per calcolare fino al

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 25. 3. 1993, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 1.

10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati in quel mese. Le tecniche di campionamento usate formano oggetto di una relazione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

(\*) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/91 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 19).»

#### *Articolo 2*

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1382/91 è sostituito dal testo seguente :

##### *\* Articolo 4*

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi loro incumbenti nei confronti della Commissione in virtù degli articoli 1 e 2, trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato è descritto all'allegato IV.
2. Se gli Stati membri incontrassero difficoltà nella trasmissione dei dati su supporto magnetico, la

trasmissione di tali dati alla Commissione avviene nella forma descritta all'allegato III.»

#### *Articolo 3*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1382/91 sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato A, del presente regolamento.

L'allegato IV che figura nell'allegato B del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 1382/91.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

## ALLEGATO A

## « ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI DELLA PESCA PER I QUALI È RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI DATI

Codice	Specie	Presentazione
CDZ	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Boreogadus saida</i> , <i>Gadus ogac</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti salati
HAD	Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti
POK	Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti
HKE	Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, sviscerati, senza testa congelati, filetti congelati, altri
WHG	Merlani ( <i>Merlangius merlangus</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti
LNZ	Molve ( <i>Molva spp.</i> )	fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti
POL	Merlani gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> )	freschi, interi freschi, sviscerati congelati, interi congelati, filetti
BIB	Merluzzi francesi ( <i>Trisopterus luscus</i> )	freschi
NOP	Merluzzi norvegesi ( <i>Trisopterus esmarkii</i> )	freschi
WHB	Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )	freschi
PLE	Passere ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti
SOL	Sogliole ( <i>Solea vulgaris</i> )	fresche, intere fresche, sviscerate congelate, intere congelate, filetti
MEG	Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	freschi congelati, interi
DAB	Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	fresche congelate
LEM	Sogliole dal porro ( <i>Microstomus kitt</i> )	fresche congelate

Codice	Specie	Presentazione
RED	Scorfani ( <i>Sebastes spp.</i> )	freschi congelati, interi congelati, filetti
MNZ	Budeghi ( <i>Lophius spp.</i> )	freschi, interi coda fresca coda congelata
BOZ	Boghe ( <i>Boops spp.</i> )	fresche congelate
PIC	Zorri ( <i>Spicara (=Maena) spp.</i> )	freschi congelati
CGZ	Cronghi ( <i>Conger spp.</i> )	freschi congelati
GUX	Triglidi ( <i>Triglidae</i> )	freschi congelati
MUL	Cefali ( <i>Mugilidae</i> )	freschi congelati
HER	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> )	fresche congelate, intere congelate, filetti
PIL	Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> )	fresche congelate
ANE	Acciughe ( <i>Engraulis encrasicolus</i> )	fresche congelate
SPR	Spratti ( <i>Sprattus sprattus</i> )	freschi
ALB	Tonni alalonga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	freschi congelati
YFT	Tonni albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )	freschi congelati
SKJ	Tonnetti striati ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )	freschi congelati
BET	Tonni obesi ( <i>Thunnus obesus</i> )	freschi congelati
BFT	Tonni ( <i>Thunnus thynnus</i> )	freschi congelati
SWO	Pesci spada ( <i>Xipbias gladius</i> )	freschi congelati
TUN	Altri tonni ( <i>Thunnini</i> )	freschi congelati
MAC	Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> )	freschi congelati
MAZ	Altri sgombri ( <i>Scomber japonicus, Scomber australasicus</i> )	freschi congelati
JAX	Suri ( <i>Trachurus spp.</i> )	freschi congelati
SRX	Raiformi ( <i>Rajiformes</i> )	freschi congelati
DGZ	Spinaroli ( <i>Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.</i> )	freschi congelati
NEP	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	freschi, interi coda fresca coda congelata
CNZ	Gamberetti ( <i>Crangon spp.</i> )	freschi congelati

Codice	Specie	Presentazione
PDZ	Gamberelli ( <i>Pandalidae</i> )	freschi congelati
CRE	Granciporri ( <i>Cancer pagurus</i> )	freschi congelati
CRS	Granchi ( <i>Portunus spp.</i> )	freschi
LBE	Astici ( <i>Homarus gammarus</i> )	freschi coda congelata
SCE	Pettini maggiori ( <i>Pecten maximus</i> )	freschi
SQC	Calamari comuni ( <i>Loligo spp.</i> )	freschi congelati, puliti congelati, non puliti
SQX	Calamari, totani rossi ( <i>Todarodes sagittatus, Illex spp.</i> )	freschi congelati, puliti congelati, non puliti
OMZ	Calamari (altri) ( <i>Omnastrephidae</i> )	freschi congelati, puliti congelati, non puliti
OCZ	Polpi ( <i>Octopus spp.</i> )	freschi congelati
CTL	Seppie ( <i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti</i> )	fresche congelate
FIN	Altri pesci	freschi congelati
CRU	Altri crostacei	freschi congelati
MOL	Altri molluschi	freschi congelati

## ALLEGATO II

## DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA

**Unità**

*Peso*: il peso registrato deve essere quello del prodotto sbarcato.

Il peso deve essere indicato in tonnellate con una sola cifra decimale.

*Prezzo medio*: il prezzo medio deve essere riportato in valuta nazionale per tonnellata. Per i prodotti che non sono venduti immediatamente, il prezzo medio deve essere stimato usando un metodo appropriato.

**Destinazione**

*Consumo umano*: sono inclusi tutti i prodotti venduti inizialmente per il consumo umano o sbarcati per contratto, oppure sottoposti ad un altro accordo in vista del consumo umano. Sono escluse le quantità originariamente destinate al consumo umano ma che, per condizioni di mercato, di regolamenti sanitari o di altro tipo, siano state ritirate dal mercato sul quale erano destinate al consumo umano.

*Impieghi industriali*: sono inclusi tutti i prodotti specificamente sbarcati per essere trasformati in farina e in olio o che sono destinati al consumo animale, nonché le quantità che, sebbene originariamente destinate al consumo umano, non sono più vendute a tal fine al momento della prima vendita.

**Presentazione**

*Filetto*: il pezzo di carne tagliato parallelamente alla spina dorsale di un pesce; esso consiste nella parte laterale destra o sinistra del pesce, purché ne siano state ritirate la testa, le viscere, le pinne (dorsale, anale, caudale, ventrale, pettorale) e le spine (vertebre o spina dorsale larga, spine ventrali o costali, bronchiali o a staffa, ecc.), e le due parti laterali non siano collegate, per esempio, mediante la parte posteriore dello stomaco.

*Pesce intero*: pesce non svuotato, ossia non sviscerato.

*Pulito*: termine che riguarda i calamari privati di tentacoli, testa e viscere.

*Pesce congelato*: pesce trattato mediante congelazione in modo da conservare le qualità inerenti al pesce, abbassandone e mantenendone la temperatura media a  $-18^{\circ}\text{C}$  o meno.

*Pesce fresco*: pesce che non è stato messo in conserva, né affumicato o congelato, né ha subito alcun trattamento, a parte la refrigerazione. Tale tipo di pesce è generalmente presentato intero o sviscerato.

*Pesce salato*: pesce, spesso sviscerato e senza testa, conservato nel sale o in salamoia.

**Nazionalità e prodotti interessati**

I dati devono comprendere tutti i prodotti sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante da pescherecci della Comunità e dell'EFTA. In base alle disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro dichiarante non è obbligato ad indicare gli sbarchi effettuati dai propri pescherecci in porti diversi da quelli nazionali.

I dati devono comprendere i prodotti sbarcati nel territorio di uno Stato membro con documento T2M previsto nel regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione. Devono essere compresi anche i prodotti trasbordati su imbarcazioni di paesi terzi da pescherecci della Comunità e dell'EFTA o da altre imbarcazioni della Comunità e dell'EFTA adibite alla pesca e sbarcati nel territorio di quello Stato membro.

*Pescherecci della Comunità*: imbarcazioni battenti la bandiera di uno Stato membro della Comunità o registrate in uno Stato membro della Comunità.

*Pescherecci dell'EFTA*: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese membro dell'EFTA o registrati in un paese membro dell'EFTA.

*Pescherecci dei paesi terzi*: imbarcazioni battenti la bandiera di un paese diverso dai paesi membri della Comunità o dell'EFTA o registrati in tale paese.

## ALLEGATO III

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI  
DELL'ARTICOLO 1

## STATISTICHE DEGLI SBARCHI

Sbarchi nel mese di ..... 19..

Stato : .....

Specie	Navi della CEE		Navi dell'EFTA		Navi di paesi terzi (*)	
	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo
<b>Destinate al consumo umano :</b>						
<b>Merluzzi bianchi (CDZ)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
salati						
<b>Eglefini (HAD)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
<b>Merluzzi carbonari (POK)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
<b>Naselli (HKE)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
congelati, sviscerati e senza testa						
congelati, altri						
<b>Merlani (WHG)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
<b>Molve (LHZ)</b>						
fresche, intere						
fresche, sviscerate						
congelate, intere						
congelate, filetti						
<b>Merlani gialli (POL)</b>						
freschi, interi						
freschi, sviscerati						
congelati, interi						
congelati, filetti						
<b>Passere (PLE)</b>						
fresche, intere						
fresche, sviscerate						
congelate, intere						
congelate, filetti						

(\*) Facoltativo.

Specie	Navi della CEE		Navi dell'EFTA		Navi di paesi terzi (*)	
	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo
Sogliole (SOL)						
fresche, intere						
fresche, sviscerate						
congelate, intere						
congelate, filetti						
Rombi gialli (MEG)						
freschi						
congelati						
Limande (DAB)						
fresche						
congelate						
Sogliole dal porro (LEM)						
fresche						
congelate						
Scorfani (RED)						
freschi						
congelati, interi						
congelati, filetti						
Budeghi (MNZ)						
freschi						
coda fresca						
coda congelata						
Bogho (BOZ)						
fresche						
congelate						
Zerri (PIC)						
freschi						
congelati						
Cronghi (CGZ)						
freschi						
congelati						
Triglidi (GUX)						
freschi						
congelati						
Cefali (MUL)						
freschi						
congelati						
Aringhe (HER)						
fresche						
congelate, intere						
congelate, filetti						
Sardine (PIL)						
fresche						
congelate						
Acciughe (ANE)						
fresche						
congelate						

(\*) Facoltativo.



Specie	Navi della CEE		Navi dell'EFTA		Navi di paesi terzi <sup>(1)</sup>	
	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo
Tonni alalonga (ALB)						
freschi						
congelati						
Tonni albacora (YFT)						
freschi						
congelati						
Tonni striati (SKJ)						
freschi						
congelati						
Tonni obesi (BET)						
freschi						
congelati						
Tonni (BFT)						
freschi						
congelati						
Pesci spada (SWO)						
freschi						
congelati						
Altri tonni (TUN)						
freschi						
congelati						
Sgombri (MAC)						
freschi						
congelati						
Altri sgombri (MAZ)						
freschi						
congelati						
Suri (JAX)						
freschi						
congelati						
Raiformi (SRX)						
freschi						
congelati						
Spinaroli (DGZ)						
freschi						
congelati						
Scampi (NEP)						
freschi, interi						
coda fresca						
coda congelata						
Gamberetti « Crangon » (CNZ)						
freschi						
congelati						
Gamberelli « Pandalidae » (PDZ)						
freschi						
congelati						
Granciporri (CRE)						
freschi						
congelati						

<sup>(1)</sup> Facoltativo.

Specie	Navi della CEE		Navi dell'EFTA		Navi di paesi terzi (*)	
	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo
Granchi (CRS)						
freschi						
Astici (LBE)						
freschi						
coda congelata						
Pettini maggiori (SCE)						
freschi						
Calamari (Loligo) (SQC)						
freschi						
congelati, puliti						
congelati, non puliti						
Calamari, totani rossi (SQX)						
freschi						
congelati, puliti						
congelati, non puliti						
Calamari (altri) (OMZ)						
freschi						
congelati, puliti						
congelati, non puliti						
Polpi (OCZ)						
freschi						
congelati						
Seppie (CTL)						
fresche						
congelate						
Altri pesci (FIN)						
freschi						
congelati						
Altri molluschi (MOL)						
freschi						
congelati						
Altri crostacei (CRU)						
freschi						
congelati						
<b>Destinate a impieghi industriali :</b>						
Merluzzi bianchi (CDZ)						
Eglefini (HAD)						
Merluzzi carbonari (POK)						
Melani (WHG)						
Merluzzi francesi (BIB)						
Merluzzi norvegesi (NOP)						
Melù (WHB)						
Aringhe (HER)						
Spratti (SPR)						
Altre specie						

(\*) Facoltativo.

## ALLEGATO B

## ALLEGATO IV

## FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

## 1. Supporti magnetici

*Nastri magnetici*: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EDCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta vanno munite di codice di fine archivio.

*Dischetti (floppy discs)*: Formattati MS-DOS, 3,5", 720 KByte o 1,4 MByte, oppure 5,25" 360 KByte o 1,2 MByte.

## 2. Formato di registrazione

Numero di Byte	Voce	Osservazioni
da 1 a 4	Paese	Codice a 3 lettere ISO (per esempio: FRA = Francia)
da 5 a 6	Anno	Per esempio: 94 = 1994
da 7 a 8	Mese	Per esempio: 01 = gennaio
da 9 a 11	Specie	Codice a 3 lettere (per esempio: CDZ = merluzzi)
da 12 a 13	Presentazione	Vedi successivo elenco dei codici
14	Destinazione	Vedi successivo elenco dei codici
da 15 a 25	Quantità	Tonnellate con 1 decimale
da 26 a 36 <sup>1</sup>	Prezzo medio	Valuta nazionale/tonnellate
37	Nazionalità della nave	Vedi nota successiva

*Note:*

- (a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.
- (b) Il peso indicato deve essere il peso sbarcato.
- (c) Le quantità inferiori a 50 kg vanno indicate con "0,0".

## 3. Elenco dei codici

a) *Codici di presentazione*

Fresco	10
Fresco, intero	11
Fresco, sventrato	12
Code fresche	13
Fresco, sventrato, con testa	16
Fresco, altro	19
Surgelato	20
Surgelato intero	21
Surgelato sventrato	22
Code surgelate	23
Surgelato, non in filetti	25
Surgelato, sventrato e con testa	26
Surgelato pulito	27
Surgelato, non pulito	28
Surgelato, altro	29
Salato	30
Affumicato	40
Cotto	50
Cotto, surgelato e impacchettato	60

b) *Codici di destinazione*

Consumo umano	1
Uso industriale	2
Uso sconosciuto	9

c) *Codici di nazionalità*

Navi della CEE	1
Navi dell'EFTA	2
Navi di paesi terzi	3

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/93 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972<sup>(1)</sup>; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE<sup>(2)</sup>;

considerando che tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 t a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi, originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 agosto 1993 e il 14 febbraio 1994;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.0615	ex 0302 40 90 ex 0304 10 93 ex 0304 10 98	Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia	20 000	0

(<sup>1</sup>) Codici Taric: ex 0302 40 90 \* 40, ex 0304 10 93 \* 40, ex 0304 10 98 \* 17.

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti:

- aringhe intere: 1,
- fianchi di aringhe: 2,32,
- pezzi di aringhe: 1,96.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.

#### *Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno sul volume contingente.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/93 DEL CONSIGLIO**

del 22 luglio 1993

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (terza serie 1993) e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3913/92 e (CEE) n. 3914/92 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, chimici e industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1993 e nel primo semestre 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che è necessario pertanto aprire il contingenti tariffario in questione per il periodo che va dal 1° luglio 1993 e, secondo i casi, fino al 31 dicembre 1993 o fino al 30 giugno 1994, e nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3913/92<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, in particolare per il ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio (n. d'ordine 09.2711);

considerando che i dati economici attualmente disponibili consentono di concludere che per il suddetto prodotto il fabbisogno di importazione della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore rispetto al volume stabilito dal regolamento sopraccitato; che pertanto occorre aumentare il volume dei contingenti sopraccitati;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3914/92<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha aperto per il 1993 contingenti tariffari comunitari per taluni tipi di funghi;

considerando che è opportuno estendere ad altri fabbisogni di importazione il beneficio di questo contingente;

che occorre modificare conseguentemente la descrizione dello stesso;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino al esaurimento dei contingenti;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° luglio 1993 e, secondo i casi, al 31 dicembre 1993 o fino al 30 giugno 1994, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti ivi menzionati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 12.

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale (in %)	Data di scadenza
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	Anguilles ( <i>Anguilla</i> spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604 (a)	5 000	0	30. 6. 1994
09.2829	ex 3823 90 98	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche : — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore 100 °C	600	0	31. 12. 1993
09.2857	ex 2902 90 90	Diisopropilnaftalene, miscela di isomeri	500	0	31. 12. 1993
09.2859	ex 2909 49 90	2,2 isopropilidene-bis( <i>p</i> -fenilenossi)-dietanolo, solido	550	0	31. 12. 1993
09.2861	ex 2916 14 00	Isopropilidene-bis( <i>p</i> -fenossietil)-dimetacrilato	175	0	31. 12. 1993

(<sup>1</sup>) Codici Taric : vedi allegato.

(a) Il controllo dell'impiego per questa destinazione particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

2. Nel regolamento (CEE) n. 3913/92, la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 1 è sostituita, per il numero d'ordine 09.2711, dalla tabella seguente :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale (%)	Periodo contingentale
09.2711	7202 41 90	Ferrocromo contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	550 000	0	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

3. Nel regolamento (CEE) n. 3914/92, la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 1 è sostituita, per il numero d'ordine 09.2849, dalla tabella seguente :

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingentale (%)	Periodo contingentale
09.2849	ex 0710 80 60	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , cotti a vapore o in acqua, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a)	410	0	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

(<sup>1</sup>) Codice Taric : vedi allegato.

(a) Il controllo dell'impiego per questa destinazione particolare viene effettuato in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia.



*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

*ALLEGATO***Codici Taric**

N. d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	0301 92 00*10 0302 66 00*10 0303 76 00*10
09.2829	ex 3823 90 98	3823 90 98*50
09.2849	ex 0710 80 60	0710 80 60*10
09.2857	ex 2902 90 90	2902 90 90*80
09.2859	ex 2909 49 90	2909 49 90*10
09.2861	ex 2916 14 00	2916 14 00*20

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	131,15 (*) (*)
0712 90 19	131,15 (*) (*)
1001 10 00	152,73 (*) (*)
1001 90 91	128,21
1001 90 99	128,21 (*)
1002 00 00	135,78 (*)
1003 00 10	126,07
1003 00 20	126,07
1003 00 80	126,07 (*)
1004 00 00	76,87
1005 10 90	131,15 (*) (*)
1005 90 00	131,15 (*) (*)
1007 00 90	137,08 (*)
1008 10 00	29,16 (*)
1008 20 00	80,65 (*)
1008 30 00	33,09 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	33,09
1101 00 00	206,24 (*)
1102 10 00	219,09
1103 11 30	241,95
1103 11 50	241,95
1103 11 90	233,21
1107 10 11	239,09
1107 10 19	181,40
1107 10 91	235,28
1107 10 99	178,55
1107 20 00	206,29

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/93 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	155,22	317,65
1006 10 23	—	163,96	335,13
1006 10 25	—	163,96	335,13
1006 10 27	251,35	163,96	335,13
1006 10 92	—	155,22	317,65
1006 10 94	—	163,96	335,13
1006 10 96	—	163,96	335,13
1006 10 98	251,35	163,96	335,13
1006 20 11	—	194,93	397,06
1006 20 13	—	205,85	418,91
1006 20 15	—	205,85	418,91
1006 20 17	314,18	208,85	418,91
1006 20 92	—	194,93	397,06
1006 20 94	—	205,85	418,91
1006 20 96	—	205,85	418,91
1006 20 98	314,18	205,85	418,91
1006 30 21	—	240,37	504,60
1006 30 23	—	311,94	647,65
1006 30 25	—	311,94	647,65
1006 30 27	485,74	311,94	647,65
1006 30 42	—	240,37	504,60
1006 30 44	—	311,94	647,65
1006 30 46	—	311,94	647,65
1006 30 48	485,74	311,94	647,65
1006 30 61	—	256,35	537,40
1006 30 63	—	334,79	694,29
1006 30 65	—	334,79	694,29
1006 30 67	520,72	334,79	694,29
1006 30 92	—	256,35	537,40
1006 30 94	—	334,79	694,29
1006 30 96	—	334,79	694,29
1006 30 98	520,72	334,79	694,29
1006 40 00	—	78,73	163,46

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2110/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/93 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 21.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2111/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(3)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup> dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

1740/78<sup>(6)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(7)</sup>, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(10)</sup>, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(11)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93<sup>(13)</sup>, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.  
<sup>(10)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.  
<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.  
<sup>(13)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92<sup>(1)</sup>, 519/92<sup>(2)</sup> e 520/92<sup>(3)</sup>, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92<sup>(5)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92<sup>(7)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(9)</sup>, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i

prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(11)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	(ECU/t)		Codice NC	(ECU/t)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (*)	122,33	128,98	1104 22 90	81,33	84,35
0714 10 91	125,96 (*) (*)	125,96	1104 23 10	212,45	215,47
0714 10 99	124,15	128,98	1104 23 30	212,45	215,47
0714 90 11	125,96 (*) (*)	125,96	1104 23 90	135,44	138,46
0714 90 19	124,15 (*)	128,98	1104 29 11	175,93	178,95
1102 20 10	239,00	245,04	1104 29 15	181,24	184,26
1102 20 90	135,44	138,46	1104 29 19	227,02	230,04
1102 30 00	174,16	177,18	1104 29 31	211,65	214,67
1102 90 10	226,73	232,77	1104 29 35	218,03	221,05
1102 90 30	143,52	149,56	1104 29 39	227,02	230,04
1102 90 90	144,73	147,75	1104 29 91	134,93	137,95
1103 12 00	143,52	149,56	1104 29 95	139,00	142,02
1103 13 10	239,00	245,04	1104 29 99	144,73	147,75
1103 13 90	135,44	138,46	1104 30 10	99,21	105,25
1103 14 00	174,16	177,18	1104 30 90	99,59	105,63
1103 19 10	245,29	251,33	1106 20 10	122,33 (*)	128,98
1103 19 30	226,73	232,77	1106 20 90	210,15 (*)	234,33
1103 19 90	144,73	147,75	1108 11 00	291,02	311,57
1103 21 00	238,10	244,14	1108 12 00	213,78	234,33
1103 29 10	245,29	251,33	1108 13 00	213,78	234,33 (*)
1103 29 20	226,73	232,77	1108 14 00	106,89	234,33
1103 29 30	143,52	149,56	1108 19 10	249,74	280,57
1103 29 40	239,00	245,04	1108 19 90	106,89 (*)	234,33
1103 29 50	174,16	177,18	1109 00 00	529,12	710,46
1103 29 90	144,73	147,75	1702 30 51	278,84	375,56
1104 11 10	128,48	131,50	1702 30 59	213,78	280,27
1104 11 90	251,92	257,96	1702 30 91	278,84	375,56
1104 12 10	81,33	84,35	1702 30 99	213,78	280,27
1104 12 90	159,47	165,51	1702 40 90	213,78	280,27
1104 19 10	238,10	244,14	1702 90 50	213,78	280,27
1104 19 30	245,29	251,33	1702 90 75	292,12	388,84
1104 19 50	239,00	245,04	1702 90 79	203,15	269,64
1104 19 91	295,74	301,78	2106 90 55	213,78	280,27
1104 19 99	255,40	261,44	2302 10 10	54,74	60,74
1104 21 10	201,54	204,56	2302 10 90	117,31	123,31
1104 21 30	201,54	204,56	2302 20 10	54,74	60,74
1104 21 50	314,90	320,94	2302 20 90	117,31	123,31
1104 21 90	128,48	131,50	2302 30 10	54,74 (*)	60,74
1104 22 10 10 (*)	81,33	84,35	2302 30 90	117,31 (*)	123,31
1104 22 10 90 (*)	143,52	146,54	2302 40 10	54,74	60,74
1104 22 30	143,52	146,54	2302 40 90	117,31	123,31
1104 22 50	127,58	130,60	2303 10 11	265,56	446,90

- 
- (1) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (3) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
  - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
  - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
  - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (4) Codice Taric : avena spuntata.
- (5) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (6) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (7) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (8) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (9) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (10) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(2)</sup>, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(3)</sup>, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92<sup>(4)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(5)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992<sup>(6)</sup>; che il regolamento (CEE) n. 1267/93 della Commissione<sup>(7)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione di tali prodotti originari della Svezia;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(8)</sup> sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 129 del 27. 5. 1993, pag. 14.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*  
René STEICHEN  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (1)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	21,24	32,12 (2)
2309 10 13	498,99	509,87 (2)
2309 10 31	66,39	77,27 (2)
2309 10 33	544,14	555,02 (2)
2309 10 51	132,78	143,66 (2)
2309 10 53	610,53	621,41 (2)
2309 90 31	21,24	32,12
2309 90 33	498,99	509,87
2309 90 41	66,39	77,27
2309 90 43	544,14	555,02
2309 90 51	132,78	143,66
2309 90 53	610,53	621,41

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

(2) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 109 dell'1. 5. 1993) e dal regolamento (CEE) n. 1267/93 (GU n. L 129 del 27. 5. 1993).



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 20 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 80 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 30 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 30 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 50 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(2)</sup> che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1993, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(4)</sup>, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(8)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100 (2)	124,03	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300 (2)	106,31	1104 29 11 000	42,67
1102 20 10 900 (2)	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100 (2)	106,31	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900 (2)	—	1104 29 91 000	41,83
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	41,83
1102 90 10 100	74,75	1104 30 10 000	10,46
1102 90 10 900	50,83	1104 30 90 000	22,15
1102 90 30 100	105,46	1107 10 11 000	74,46
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	88,70
1103 12 00 100	105,46	1108 11 00 200	83,66
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	83,66
1103 13 10 100 (2)	159,46	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300 (2)	124,03	1108 12 00 200	141,74
1103 13 10 500 (2)	106,31	1108 12 00 300	141,74
1103 13 10 900 (2)	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100 (2)	106,31	1108 13 00 200	141,74
1103 13 90 900 (2)	—	1108 13 00 300	141,74
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	41,83	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	77,24	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	42,67	1108 19 10 200	122,39
1103 29 20 000	50,83	1108 19 10 300	122,39
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	74,75	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	117,18	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	93,74	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	185,15
1104 19 10 000	42,67	1702 30 59 000	141,74
1104 19 50 110	141,74	1702 30 91 000	185,15
1104 19 50 130	115,17	1702 30 99 000	141,74
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	141,74
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	185,15
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	141,74
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	194,01
1104 21 10 100	74,75	1702 90 79 000	134,66
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	141,74
1104 21 30 100	74,75	2302 10 10 000	—
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	—
1104 21 50 100	99,66	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	79,73	2302 20 10 000	—
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	—
1104 22 10 100	93,74	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	—
1104 22 30 100	99,60	2302 30 90 000	—
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	—
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	—
1104 23 10 100	132,89	2303 10 11 100	—
1104 23 10 300	101,88	2303 10 11 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91<sup>(3)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, la resti-

zione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(7)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 11 110	4,43	2309 90 53 290	4,58
2309 10 13 110	4,43	2309 10 11 310	17,72
2309 10 31 110	4,43	2309 10 13 310	17,72
2309 10 33 110	4,43	2309 10 31 310	17,72
2309 10 51 110	4,43	2309 10 33 310	17,72
2309 10 53 110	4,43	2309 10 51 310	17,72
2309 90 31 110	4,43	2309 10 53 310	17,72
2309 90 33 110	4,43	2309 90 31 310	17,72
2309 90 41 110	4,43	2309 90 33 310	17,72
2309 90 43 110	4,43	2309 90 41 310	17,72
2309 90 51 110	4,43	2309 90 43 310	17,72
2309 90 53 110	4,43	2309 90 51 310	17,72
2309 10 11 190	2,29	2309 90 53 310	17,72
2309 10 13 190	2,29	2309 10 11 390	9,17
2309 10 31 190	2,29	2309 10 13 390	9,17
2309 10 33 190	2,29	2309 10 31 390	9,17
2309 10 51 190	2,29	2309 10 33 390	9,17
2309 10 53 190	2,29	2309 10 51 390	9,17
2309 90 31 190	2,29	2309 10 53 390	9,17
2309 90 33 190	2,29	2309 90 31 390	9,17
2309 90 41 190	2,29	2309 90 33 390	9,17
2309 90 43 190	2,29	2309 90 41 390	9,17
2309 90 51 190	2,29	2309 90 43 390	9,17
2309 90 53 190	2,29	2309 90 51 390	9,17
2309 10 11 210	8,86	2309 90 53 390	9,17
2309 10 13 210	8,86	2309 10 31 410	26,58
2309 10 31 210	8,86	2309 10 33 410	26,58
2309 10 33 210	8,86	2309 10 51 410	26,58
2309 10 51 210	8,86	2309 10 53 410	26,58
2309 10 53 210	8,86	2309 90 41 410	26,58
2309 90 31 210	8,86	2309 90 43 410	26,58
2309 90 33 210	8,86	2309 90 51 410	26,58
2309 90 41 210	8,86	2309 90 53 410	26,58
2309 90 43 210	8,86	2309 10 31 490	13,75
2309 90 51 210	8,86	2309 10 33 490	13,75
2309 90 53 210	8,86	2309 10 51 490	13,75
2309 10 11 290	4,58	2309 10 53 490	13,75
2309 10 13 290	4,58	2309 90 41 490	13,75
2309 10 31 290	4,58	2309 90 43 490	13,75
2309 10 33 290	4,58	2309 90 51 490	13,75
2309 10 51 290	4,58	2309 90 53 490	13,75
2309 10 53 290	4,58	2309 10 31 510	35,44
2309 90 31 290	4,58	2309 10 33 510	35,44
2309 90 33 290	4,58	2309 10 51 510	35,44
2309 90 41 290	4,58	2309 10 53 510	35,44
2309 90 43 290	4,58	2309 90 41 510	35,44
2309 90 51 290	4,58	2309 90 43 510	35,44

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 90 51 510	35,44	2309 10 53 690	22,92
2309 90 53 510	35,44	2309 90 41 690	22,92
2309 10 31 590	18,33	2309 90 43 690	22,92
2309 10 33 590	18,33	2309 90 51 690	22,92
2309 10 51 590	18,33	2309 90 53 690	22,92
2309 10 53 590	18,33	2309 10 51 710	53,15
2309 90 41 590	18,33	2309 10 53 710	53,15
2309 90 43 590	18,33	2309 90 51 710	53,15
2309 90 51 590	18,33	2309 90 53 710	53,15
2309 90 53 590	18,33	2309 10 51 790	27,50
2309 10 31 610	44,30	2309 10 53 790	27,50
2309 10 33 610	44,30	2309 90 51 790	27,50
2309 10 51 610	44,30	2309 90 53 790	27,50
2309 10 53 610	44,30	2309 10 51 810	62,01
2309 90 41 610	44,30	2309 10 53 810	62,01
2309 90 43 610	44,30	2309 90 51 810	62,01
2309 90 51 610	44,30	2309 90 53 810	62,01
2309 90 53 610	44,30	2309 10 51 890	32,08
2309 10 31 690	22,92	2309 10 53 890	32,08
2309 10 33 690	22,92	2309 90 51 890	32,08
2309 10 51 690	22,92	2309 90 53 890	32,08

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB** : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78<sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno

del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1724/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, ha stabilito i prezzi e gli importi fissati in ecu applicabili nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1993/94 a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(7)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 127.

<sup>(6)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione <sup>(1)</sup>	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca <sup>(1)</sup>
1702 20 10	0,4343	—
1702 20 90	0,4343	—
1702 30 10	—	53,10
1702 40 10	—	53,10
1702 60 10	—	53,10
1702 60 90	0,4343	—
1702 90 30	—	53,10
1702 90 60	0,4343	—
1702 90 71	0,4343	—
1702 90 90	0,4343	—
2106 90 30	—	53,10
2106 90 59	0,4343	—

<sup>(1)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 24,10 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio<sup>(3)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93<sup>(5)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu, che occorre modificare a seguito dei riallineamenti monetari, ai quali si applica il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93<sup>(7)</sup>, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto di tale coefficiente nel calcolo dell'aiuto a partire dalla citata campagna di commercializzazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93<sup>(9)</sup>, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1993/94;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(10)</sup>, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89<sup>(11)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93<sup>(13)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78,

<sup>(11)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.<sup>(12)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.<sup>(13)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.<sup>(6)</sup> GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.<sup>(7)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.<sup>(8)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.<sup>(9)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(2)</sup> ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione ;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.



**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° agosto 1993 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati:
Agosto 1993	62,547	37,857

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

settembre 1993	62,572	37,882
ottobre 1993	62,733	38,043
novembre 1993	62,650	37,960
dicembre 1993	62,650	37,960
gennaio 1994	60,054	35,364

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che, il prezzo di obiettivo del cotone è stato fissato per la campagna 1993-94 dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio (4); che questo prezzo è stato ridotto dal regolamento (CEE) n. 2044/93 (5) a seguito dei riallineamenti monetari;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (7), le integrazioni per il cotone per la campagna 1993-94 sono ridotte, da un lato, di 5,140 ECU/100 kg, importo fissato dal regolamento (CEE) n. 2511/92 della Commissione (8) e, dall'altro, della riduzione fissata tenendo conto del prevedibile superamento del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87; che, tenendo conto di tali condizioni,

l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione globale di 20,359 ECU/100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgrattatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione del regime di integrazione per il cotone (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 (10), somma di cui sono detratte le spese di sgrattatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.

(5) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 16.

(6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

(7) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

(8) GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 14.

(9) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(10) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che l'integrazione dev'essere fissata una volta al mese in modo da garantirne l'applicazione dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone dev'essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a:

— 63,419 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1993-94 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 1° agosto 1993 per tener conto delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 luglio 1993**  
**che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 2102/93 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante è modificato quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato relativo all'ultimo periodo di riferimento di un mese supera i 2 punti; che in tal caso viene fissato un nuovo tasso di conversione agricolo in funzione di una riduzione della metà di tale divario monetario;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(3)</sup>;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 26 al 30 luglio 1993 per la sterlina inglese e al 30 luglio 1993 per la peseta spagnola e l'escudo portoghese, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la peseta spagnola, l'escudo portoghese e la sterlina inglese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario

rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 2102/93 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

## ALLEGATO I

## Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	319,060	dracme greche
	190,382	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2 166,58	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	236,933	scudi portoghesi
	0,920969	sterline britanniche

## ALLEGATO II

## Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	306,788	dracme greche		332,354	dracme greche
	183,060	pesete spagnole		198,315	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,938871	sterline irlandesi		1,01711	sterline irlandesi
	2 083,25	lire italiane		2 256,85	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	227,820	scudi portoghesi		246,805	scudi portoghesi
	0,885547	sterline britanniche		0,959343	sterline britanniche

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2122/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(5)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del Trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo alle modalità d'applicazione del regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup> è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(8)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93<sup>(10)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(11)</sup>, si rende necessario differenziare la restitui-

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(5) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

(6) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

(7) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(9) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

(11) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (1) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che per gli sciroppi di glucosio o di maltodestrine è opportuno precisare per quale tenore di materia secca è fissato il tasso della restituzione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1722/93, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione

di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1722/93 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

- a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.

(1) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 <sup>(2)</sup>, applicato alle farine.

4. Al momento della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati, a meno che questa informazione sia stata registrata dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

#### *Articolo 3*

1. Se il tenore di materia secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina dei codici NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 o 2106 90 55 è superiore o uguale al 78 %, il tasso della restituzione sarà uguale al tasso fissato in conformità dell'allegato ; se il tenore di materia secca di detti sciroppi è inferiore al

78 %, il tasso applicato sarà uguale al tasso della restituzione fissato conformemente all'allegato, moltiplicato per la percentuale effettiva di materia secca e diviso per 78.

2. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il tenore di sostanza secca degli sciroppi di glucosio o di maltodestrina è determinato secondo il metodo 2, indicato all'allegato II della direttiva 79/786/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, o secondo qualsiasi altro metodo di analisi appropriato che offra almeno le stesse garanzie.

3. Alla presentazione della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare il tenore di materia secca degli sciroppi di glucosio e di maltodestrina utilizzati, a meno che tale informazione sia stata registrata dall'organismo competente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di tale paragrafo.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

L'articolo 3 è applicabile a partire dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 24.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) <sup>(2)</sup>
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	   2,621 4,766  2,510 3,765 1,464 — 4,183
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	   2,301 4,183  2,510 3,765 1,464 — 4,183
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	  4,183  2,510 3,765 3,101 8,859 — 4,183
1003 00 80	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	  5,383  3,768 3,230 3,101 8,859 — 5,383

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) <sup>(2)</sup>
1004 00 00	Avena :	
	– utilizzata allo stato naturale	5,859
	– utilizzata sotto forma di :	
	– – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104	3,515
	– – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104	5,273
	– – germi del codice NC 1104	3,101
	– – amido del codice NC 1108 19 90	8,859
	– – glutine del codice NC 2303 10 90	—
	– – altre	5,859
1005 90 00	Granturco :	
	– utilizzato allo stato naturale	8,859
	– utilizzato sotto forma di :	
	– – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90	6,201
	– – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104	7,087
	– – pellets del codice 1103	5,315
	– – grani mondati o perlati del codice NC 1104	7,973
	– – germi del codice NC 1104	3,101
	– – amido del codice NC 1108 12 00	8,859
	– – glutine del codice NC 2303 10 11	3,544
	– – altre	8,859 <sup>(3)</sup>
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi	24,723
	Riso semigreggio a grani medi	22,011
	Riso semigreggio a grani lunghi	22,011
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi	31,900
	Riso lavorato a grani medi	31,900
	Riso lavorato a grani lunghi	31,900
1006 40 00	Rotture di riso :	
	– utilizzato allo stato naturale	8,052
	– utilizzato sotto forma de :	
	– – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103	8,052
	– – fiocchi del codice NC 1104 19 91	4,831
	– – amido del codice NC 1108 19 10	8,052
	– – altre	—
1007 00 90	Sorgo	4,983
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,830
	– in tutti gli altri casi	5,145
1102 10 00	Farina di segala	5,731
1103 11 30	Semole di frumento (grano) duro :	
1103 11 50	Semolini di frumento (grano) duro :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	3,722
	– in tutti gli altri casi	6,768
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta :	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	2,830
	– in tutti gli altri casi	5,145

<sup>(1)</sup> Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2123/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1813/93<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.  
 (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.  
 (3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.  
 (4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.  
 (6) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.  
 (7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.  
 (8) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.  
 (9) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (*)
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	60,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	52,64
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	110,00
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	26,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	166,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2124/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(6)</sup>, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(8)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93<sup>(10)</sup>, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(9)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione,

della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg (*) —
Zucchero bianco :	38,74
Zucchero greggio :	35,64
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$38,74 (*) \times \frac{S (*)}{100}$ oppure
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio (‡) :	38,74 (‡)

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(‡) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(§) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(\*) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2125/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1627/93 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 55.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(ecu/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	50,00	50,00
Orzo (1003 00 80)	56,00	56,00
Granturco (1005 90 00)	97,00	97,00
Frumento duro (1001 10 00)	50,00	50,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1626/93 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 53.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

*(Ecu/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	50,00
Orzo	(1003 00 80)	56,00
Granturco	(1005 90 00)	97,00
Frumento duro	(1001 10 00)	50,00
Avena	(1004 00 00)	56,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2127/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/93 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN.

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 51.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	53,00	53,00	53,00	56,00
Orzo (1003 00 80)	59,00	59,00	59,00	62,00
Granturco (1005 90 00)	100,00	100,00	100,00	103,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	53,00	53,00	53,00	56,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di agosto 1993 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	47,00
1001 90 99 000	47,00
1002 00 00 000	47,00
1003 00 80 000	53,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	94,00
1006 20 92 000	254,40
1006 20 94 000	254,40
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	318,00
1006 30 92 900	318,00
1006 30 94 100	318,00
1006 30 94 900	318,00
1006 30 96 100	318,00
1006 30 96 900	318,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	94,00
1101 00 00 100	55,00
1101 00 00 130	55,00
1102 20 10 100	124,03
1102 20 10 300	106,31
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	74,75
1103 11 30 200	55,00
1103 11 50 200	55,00
1103 11 90 200	55,00
1103 13 10 100	159,46
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	117,18
1104 21 50 100	99,66

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2129/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Importo delle restituzioni (1)
1107 10 19 000	0
1107 10 99 000	0
1107 20 00 000	0

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

*NB*: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2130/93 DELLA COMMISSIONE**

del 27 luglio 1993

**che modifica il regolamento (Euratom) n. 3227/76 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 79,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione <sup>(1)</sup> definisce la natura e la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del Trattato;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3227/76 richiede che le persone e le imprese comunichino alla Commissione dati tecnici e informazioni concrete;

considerando che, al fine di coadiuvare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel compito di rafforzare i controlli di sicurezza internazionali, è opportuno che la Commissione possa trasmettere all'Agenzia determinati dati relativi a questi controlli;

considerando che, affinché le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti possano essere trasmesse in tempo all'AIEA, è opportuno prolungare il periodo entro il quale esse devono essere dichiarate alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Abel MATUTES

*Membro della Commissione*

1) Il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti vanno dichiarate ai sensi dell'articolo 1 almeno duecento giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari.

Inoltre, per nuovi impianti, il cui materiale nucleare — su base dell'inventario oppure, se questa quantità è superiore, su base della lavorazione annuale — è superiore ad un chilogrammo effettivo, il proprietario, l'operatore, il fine, l'ubicazione, il tipo, la capacità e la data prevista per l'entrata in funzione vanno dichiarate almeno duecento giorni prima dell'inizio della costruzione. »

2) È inserito l'articolo seguente:

**• TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI***Articolo 34 bis*

La Commissione può trasmettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 220/90 (GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 56).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'acquisto dei cereali da parte dell'organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante un intervento obbligatorio a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento;

considerando che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità; che il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato; che tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita;

considerando che, per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte; che tuttavia, per quantitativi inferiori a 2 000 t, tale pubblicità non è necessaria;

considerando che la vendita sul mercato interno dev'essere effettuata a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato; che tale obiettivo può essere conseguito se, tenuto conto delle qualità del prodotto oggetto della gara, il prezzo di vendita corrisponde al prezzo del mercato locale, senza scendere al di sotto di un livello determinato in rapporto al prezzo d'intervento; che, in alcuni casi particolari, il rispetto di tale livello di prezzo può ostacolare la corretta gestione del mercato o dell'intervento e provocare perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che, per tali casi, occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzi speciali;

considerando inoltre che l'acquisto sul mercato di cereali specialmente idonei a determinati impieghi può risultare

particolarmente difficile; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di facilitare l'approvvigionamento di tale mercato attingendo alle scorte d'intervento; che questa possibilità deve tuttavia essere limitata a casi eccezionali;

considerando che la vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato; che tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero; che è pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita;

considerando che la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte; che, onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione;

considerando che le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche; che i cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse; che la comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzino e il luogo di uscita; che tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore; che tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per una esportazione di cereali;

considerando che lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto;

considerando che, in caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario; che tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno; che, per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

prezzo di vendita e il prezzo minimo ; che, conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93 <sup>(2)</sup> ;

considerando che, affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un dato termine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 <sup>(4)</sup>, ha subito numerose modifiche ; che, per esigenze di chiarezza, è opportuno sostituirlo con il presente regolamento ;

considerando che è opportuno trattare in maniera uniforme le vendite effettuate nel corso della campagna 1993/1994 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. I cereali acquistati dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmessione sul mercato della Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento, per gara s'intende il concorso indetto mediante bandi ; l'aggiudicazione ha luogo a favore della persona la cui offerta è più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

## TITOLO I

### Vendita sul mercato della Comunità

#### Articolo 2

1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare :

- a) i quantitativi oggetto della gara,
- b) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 2 000 t.

#### Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono la pubblicità mediante affissione nella loro sede. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

2. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

#### Articolo 4

La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata ad utilizzazione e/o destinazioni determinate.

#### Articolo 5

1. Per le rivendite diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l'offerta accettata deve corrispondere al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo d'intervento in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prezzi d'intervento da prendere in considerazione durante il dodicesimo mese della campagna di commercializzazione sono quelli in vigore l'undicesimo mese, aumentati di una maggioranza mensile.

3. In caso di rivendita di granturco e sorgo nel corso dei primi tre mesi della campagna di commercializzazione e di frumento tenero, frumento duro, segala e orzo nel corso dei primi due mesi della campagna di commercializzazione, l'offerta accettata deve corrispondere almeno al prezzo d'acquisto all'intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per questa stessa campagna.

4. Se nel corso di una campagna si manifesta una perturbazione nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabile segnatamente alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi a quanto disposto al paragrafo 1, possono essere fissate condizioni particolari di prezzi secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

#### Articolo 6

Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.

## TITOLO II

### Vendita per l'esportazione

#### Articolo 7

1. L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Con tale decisione si determinano in particolare:

- a) i quantitativi oggetto della gara,
- b) le regioni nelle quali tali quantitativi sono immagazzinati;
- c) il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni.

2. Nel bando di gara di cui all'articolo 12 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal

luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.

3. In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

#### Articolo 8

1. Le offerte:

- a) possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t;
- b) possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati;
- c) si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come destinazione l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.

#### Articolo 9

In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(1)</sup>, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 10

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, segnatamente, per ciascuna offerta la quantità, il prezzo, la restituzione e l'importo compensativo monetario fissati in anticipo, nonché le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 11*

Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 è basata sull'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo.

## TITOLO III

## Disposizioni generali e finali

*Articolo 12*

Gli organismi d'intervento pubblicano, almeno otto giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- le località di magazzino, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

*Articolo 13*

1. Nel caso di una vendita sul mercato della Comunità, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nel caso di una vendita per l'esportazione, le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.

3. Nel caso di vendita per l'esportazione, si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono ricevibili.

4. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione

- di 5 ECU/t, nel caso di vendita per l'esportazione,
- di un importo che lo Stato membro interessato fisserà tra 5 e 10 ECU/t, nel caso di vendita sul mercato della Comunità.

*Articolo 14*

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

*Articolo 15*

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

*Articolo 16*

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzino per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

*Articolo 17*

1. Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(2)</sup>.

2. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali:

— è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;

— sono state fornite le prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87; tuttavia, la cauzione è svincolata se l'operatore fornisce la prova che i cereali sono usciti dal territorio doganale della Comunità a bordo di una nave di almeno 2 500 t di stazza lorda ed adatta alla navigazione marittima; tale prova è fornita dall'apposizione, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale che attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità, della dicitura seguente, certificata dall'autorità competente:

« Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. .../.., articolo ... »;

— il titolo non è stato rilasciato in conformità dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

— il contratto è stato risolto in conformità dell'articolo 16, quarto comma.

4. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 è incamerata per i quantitativi per i quali:

— è stata incamerata la cauzione di cui all'articolo 44, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88;

— salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16.

5. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, secondo trattino è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, secondo trattino non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

#### *Articolo 18*

Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è abrogato.

I richiami al regolamento abrogato devono intendersi riferiti al presente regolamento.

#### *Articolo 19*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/93 DELLA COMMISSIONE****del 28 luglio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3892/92 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93<sup>(4)</sup>, aveva fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3892/92 onde includervi i prezzi di ritiro e di vendita per i nuovi prodotti;

considerando che i prezzi d'orientamento dei nuovi prodotti di cui trattasi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1917/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del regolamento (CEE) n. 3759/92 dà diritto alle organizzazioni di produttori di fruire, a partire da tale data, della partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato dei nuovi prodotti in causa; che occorre quindi disporre che anche il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 3892/92 sono completati dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 1.

## ALLEGATO

## 1. Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita comunitari

Designazione delle merci	%
Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	83
Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> )	83
Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	90
Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )	80
Sogliole ( <i>Solea spp.</i> )	83

## 2. Coefficienti dei prodotti dell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (°)	Coefficiente			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	1	0,85	0,75	0,70	0,55
	2	0,65	0,55	0,50	0,35
Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> )	1	0,80	0,70	0,70	0,55
	2	0,60	0,50	0,50	0,35
Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1	1,0	0,54	0,90	0,85
	2	1,0	0,54	0,85	0,80
Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )	1	—	—	0,80	0,60
	2	—	—	0,80	0,60
	3	—	—	0,50	0,30
Sogliole ( <i>Solea spp.</i> )	1	0,90	0,80	0,70	0,55
	2	0,90	0,80	0,70	0,55
	3	0,85	0,75	0,65	0,50
	4	0,70	0,60	0,50	0,40
	5	0,60	0,50	0,40	0,35

(°) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

## 3. Prezzi di ritiro o di vendita comunitari dei prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E

Specie	Dimensioni (°)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Limande ( <i>Limanda limanda</i> )	1	536	473	442	347
	2	410	347	315	221
Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> )	1	299	261	261	205
	2	224	187	187	131
Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	1	1 890	1 021	1 458	1 377
	2	1 890	1 021	1 377	1 296
Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )	1	—	—	832	624
	2	—	—	832	624
	3	—	—	520	312

Specie	Dimensioni (°)	Prezzi di vendita (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Sogliole ( <i>Solea spp.</i> )	1	3 735	3 320	2 905	2 283
	2	3 735	3 320	2 905	2 283
	3	3 528	3 113	2 698	2 075
	4	2 905	2 490	2 075	1 660
	5	2 490	2 075	1 660	1 453

(°) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

#### 4. Regime applicabile alle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (°)	Prezzi di vendita (ECU/t)			
				Eviscerato, con testa		Pesci interi	
				Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )	Isole delle Azzorre e Madera	0,45	1	851	459	656	620
			2	851	459	620	583

(°) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/93 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3893/92 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuove specie soggette, fra l'altro, al regime dei prezzi di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3893/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93 <sup>(4)</sup>, aveva fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3893/92 onde includervi i prezzi di riferimento per i nuovi prodotti;

considerando che per i nuovi prodotti dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3759/92 i prezzi di riferimento

sono uguali ai prezzi di ritiro e di vendita comunitari; che i prezzi di ritiro e di vendita comunitari di tali prodotti sono stati fissati per la campagna di pesca 1993 dal regolamento (CEE) n. 2132/93 della Commissione <sup>(5)</sup>;considerando che per i nuovi prodotti dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 i prezzi di riferimento sono derivati dai prezzi d'orientamento; che i prezzi d'orientamento dei nuovi prodotti suddetti sono stati fissati per la campagna di pesca 1993 dal regolamento (CEE) n. 1917/93 del Consiglio <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3893/92 sono completati dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(6)</sup> GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 1.

## ALLEGATO

## 1. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (°)	Prezzi di riferimento (ECU/t)			
		Eviscerato, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Limande ( <i>Limanda limanda</i> ) ex 0302 29 90	1	536	473	442	347
	2	410	347	315	221
Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> ) ex 0302 29 90	1	299	261	261	205
	2	224	187	187	131
Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> ) 0302 31 10 e 0302 31 90	1	1 890	1 021	1 458	1 377
	2	1 890	1 021	1 377	1 296
Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> ) ex 0307 41 80	1	—	—	832	624
	2	—	—	832	624
	3	—	—	520	312
Sogliole ( <i>Solea spp.</i> ) 0302 23 00	1	3 735	3 320	2 905	2 283
	2	3 735	3 320	2 905	2 283
	3	3 528	3 113	2 698	2 075
	4	2 905	2 490	2 075	1 660
	5	2 490	2 075	1 660	1 453

(°) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

## 2. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (ECU/t)
A. Prodotti congelati dei codici NC 0303 e 0304  0303 31 10	Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	1 275
B. Prodotti congelati del codice NC 0306  ex 0306 13 90	Gamberetti della famiglia Penaeidae	4 250

## 3. Prezzi di riferimento di taluni prodotti congelati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotti	Presentazione	Prezzo di riferimento (ECU/t)
Pesci spada ( <i>Xipbias gladius</i> ) ex 0303 79 87	Interi, con o senza testa	3 200

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2134/93 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3901/92 che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione <sup>(3)</sup> sono elencati i prodotti per i quali erano fissate le categorie di freschezza, presentazione e dimensione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le norme comuni di commercializzazione dei nuovi prodotti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1935/93 del Consiglio <sup>(4)</sup>;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3901/92 onde includervi i nuovi prodotti e le rispettive categorie affinché possano essere smerciati dopo il magazzinaggio o la conservazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3901/92 è completato dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Freschezza ( <sup>1</sup> )	Presentazione ( <sup>1</sup> )	Dimensione ( <sup>1</sup> )
ex 0302 29 90	Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> )	E, A	Senza visceri e con testa	1, 2
ex 0307 41 80	Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )	E, A	Interi	1, 2
ex 0302 23 00	Sogliole ( <i>Solea</i> spp.)	E, A	Senza visceri e con testa	3, 4, 5

(<sup>1</sup>) Le categorie di freschezza e di presentazione nonché le dimensioni sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/93 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3895/92 che fissa, per la campagna 1993, l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3895/92 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato, per la campagna di pesca 1993, l'importo dell'aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3895/92 onde includervi i nuovi prodotti;

considerando che non è opportuno modificare gli importi dell'aiuto poiché l'inclusione dei nuovi prodotti non ha rilevanti incidenze sulle spese tecniche e finanziarie delle operazioni in causa;

considerando che per la sogliola (*Solea spp.*) i tipi di trasformazione nonché le spese tecniche e finanziarie

occasionate da dette operazioni sono più simili a quelli dei prodotti dell'allegato I, parti A e D del regolamento (CEE) n. 3759/92 che a quelli dei prodotti dell'allegato I, parte E dello stesso regolamento; che l'ammontare dell'aiuto per la sogliola deve essere pertanto fissato allo stesso livello di quello dei prodotti dell'allegato I, parti A e D;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3895/92, i titoli dei punti 1 e 2 sono così modificati:

- \* 1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92.
2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92. \*

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 19.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/93 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1993

**recante modifiche al regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per le misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito norme contabili per le misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ;

considerando che, a seguito della riforma della politica agricola comune, i prezzi d'intervento per i cereali sono sensibilmente ridotti a partire dalla campagna 1993/1994 ; che conviene perciò che le quantità mancanti constatate nel corso dell'esercizio 1994 siano valorizzate ai prezzi d'intervento della campagna precedente, dato che la maggior parte delle quantità all'ammasso d'intervento sono state acquistate durante questa campagna ;

considerando che, a seguito dei riallineamenti monetari intervenuti a partire dall'ottobre 1992, la valorizzazione delle quantità mancanti al tasso agricolo valido il 1° ottobre dell'esercizio in corso conduce ad ottenere un rimborso inferiore al prezzo di acquisto ; che questa situazione potrebbe condurre a delle irregolarità e che, di conseguenza, è necessario utilizzare un tasso più adeguato alla realtà ;

considerando che il rapporto tra la carne bovina dopo il disossaggio e la carne bovina con ossa acquistata all'intervento è del 68 % e che il prezzo d'intervento di base valido per la carne bovina è identico nei due casi ; che, di conseguenza, conviene adattare il prezzo di base applicabile alla carne bovina disossata assegnandogli un coefficiente correttivo ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, conviene precisare alcune regole di contabilizzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3597/90 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso :

« Tuttavia, per l'esercizio 1994, nel settore dei cereali, il prezzo d'intervento di base da applicare è quello valido il 1° ottobre 1992. »

2) L'articolo 2, paragrafo 5, secondo capoverso è sostituito dal testo seguente :

« — Per le quantità di cui al paragrafo 1, primo capoverso ed al paragrafo 3, lettera a), il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo valido il primo giorno dell'esercizio. »

3) All'articolo 2 paragrafo 5 è aggiunto il seguente capoverso :

« — Per le quantità di cui al paragrafo 1, secondo capoverso, al paragrafo 2 ed al paragrafo 3, lettera c), il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo valido il primo giorno di ogni trimestre ; tuttavia, al momento della prima applicazione, il tasso applicabile è quello valido il 1° agosto 1993. »

4) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Se, dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale, o al momento del controllo dopo la presa in carico all'intervento, non fosse più possibile imballare nuovamente il prodotto, l'organismo d'intervento può vendere la quantità restante mediante trattativa privata. La stessa viene contabilizzata in uscita il giorno del prelievo e le entrate che ne derivano sono da accreditare al FEAOG per lo stesso mese. »

5) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente testo :

« a) Le spese di entrata e di uscita da dedurre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per la somma dei rispettivi importi forfettari e per il tasso di conversione applicabile agli importi forfettari validi il mese dell'uscita. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

6) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente :

« b) Le spese di magazzinaggio da detrarre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero dei mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, per l'importo forfettario e per il tasso di conversione applicabile agli importi forfettari validi il mese dell'uscita. »

7) L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) Le spese di finanziamento da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, detratto il numero di mesi corrispondente al termine di pagamento valido all'entrata, per il tasso di finanziamento vigente il mese dell'uscita diviso per dodici e per il valore contabile medio di riporto vigente all'inizio dell'esercizio, o del primo mese di dichiarazione nel caso in cui non esista un valore medio contabile di riporto. »

8) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. In caso di disposizioni particolari, il tasso di conversione applicabile per la contabilizzazione delle

spese di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è quello del primo giorno del mese in cui si verifica il fatto generatore specificatamente definito. »

9) All'articolo 8, l'espressione « dei tassi agricoli » è soppressa.

10) All'allegato il punto seguente è aggiunto :

« VII. CARNE BOVINA

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per la carne bovina dissosata è il prezzo all'intervento a cui si applica il coefficiente di 1,47. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che il versamento di restituzioni è tuttavia possibile soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81<sup>(4)</sup>;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione:

- i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché
- ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste; che si devono altresì considerare gli obiettivi definiti nel medesimo articolo, nonché l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione; che i

prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione;

considerando che i mosti d'uva concentrati e i vini da tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III e dai vini da tavola rosati ottenuti da vitigni del tipo Portugieser possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3473/82<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, e più particolarmente ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 646/76 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abrogare il regolamento (CEE) n. 204/84<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/92<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione previste all'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissate come indicato nell'allegato.
2. Il regolamento (CEE) n. 646/86 è abrogato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

<sup>(8)</sup> GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Importo delle restituzioni
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 91 2204 30 99	100	01 ; 02 ; 03 ; 09	1,30 ECU/%/vol/hl (²)
2204 21 25 2204 21 35 2204 29 25 2204 29 35	110	02 ; 09	5,50 ECU/hl
2204 21 25 2204 21 29 2204 21 35 2204 21 39 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 35 2204 29 39	190	02	1,80 ECU/%/vol/hl (²)
		03 ; 09	1,65 ECU/%/vol/hl (²)
2204 21 25 2204 29 25	910	02 ; 09	5,50 ECU/hl
2204 21 49 2204 21 59 2204 29 49 2204 29 59	910	02 ; 09	17,25 ECU/hl

(\*) Le destinazioni sono le seguenti :

- 01 Venezuela ;
- 02 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09 ;
- 03 Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ;
- 09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti :
  - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),
  - Sudafrica,
  - Algeria,
  - Australia,
  - Austria,
  - Cipro,
  - Israele,
  - Marocco,
  - Svizzera,
  - Tunisia,
  - Turchia,
  - Repubbliche di Serbia e Montenegro.

(²) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(³) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1457/93 (GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 della Commissione recanti modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1707/93<sup>(4)</sup>, stabilisce in particolare le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1912/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/93<sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2254/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/93, stabiliscono le condizioni particolari del regime di approvvigionamento per le isole Canarie per quanto concerne, da un lato, le carni bovine e i bovini riproduttori di razza pura e, dall'altro, i bovini vivi destinati all'ingrasso;

considerando che in base all'esperienza è opportuno modificare i termini per la presentazione e il rilascio dei titoli, la durata della loro validità, nonché l'importo della cauzione costituita dall'interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1912/92 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 6 è modificato nel seguente modo:

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;
- b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 10 ECU »;
- c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindicesimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 7*

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2254/92 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 8 è modificato nel seguente modo:

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;
- b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 3 ECU »;
- c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindicesimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 9*

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.<sup>(5)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.<sup>(6)</sup> GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 39.<sup>(7)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

**Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.**

*Per la Commissione*

**René STEICHEN**

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/93 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1993

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1913/92 e (CEE) n. 2255/92 recanti modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1707/93<sup>(4)</sup>, stabilisce in particolare le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le Azzorre e Madera;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1913/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/93<sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2255/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/93, stabiliscono le condizioni particolari del regime di approvvigionamento per le Azzorre e Madera per quanto concerne, da un lato, le carni bovine e i bovini riproduttori di razza e, dall'altra, i bovini vivi destinati all'ingrasso;

considerando che in base all'esperienza è opportuno modificare i termini per la presentazione e il rilascio dei titoli, la durata della loro validità, nonché l'importo della cauzione costituita dall'interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1913/92 è modificato nel seguente modo:

(<sup>1</sup>) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 36.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.

1) L'articolo 6 è modificato nel seguente modo:

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;
- b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 10 ECU »;
- c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindicesimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 7 »*

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio.»

*Articolo 2*

1) L'articolo 8 è modificato nel seguente modo:

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;
- b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 3 ECU »;
- c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindicesimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 9 »*

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 28 luglio 1993

**recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in seguito alla firma degli accordi di associazione con la Romania e la Bulgaria, il Consiglio ha esteso a questi due paesi il regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi già applicabile ad altri paesi dell'Europa orientale; che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1988/93, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia<sup>(2)</sup>, onde istituire con un nuovo testo il regime applicabile a tutti i paesi dell'Europa orientale interessati; che occorre trarne le conseguenze per quanto concerne le modalità d'applicazione;

considerando che in seguito all'estensione del regime del prezzo minimo a un nuovo prodotto, segnatamente le fragole fresche destinate alla trasformazione, è opportuno anticipare al 1° maggio la data di inizio della campagna di commercializzazione, che si concluderà quindi il 30 aprile;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1988/93 definisce gli elementi di cui va tenuto conto per fissare il prezzo minimo all'importazione; che occorre precisare taluni di questi elementi;

considerando che, ai sensi degli accordi di associazione conclusi con l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Romania e la Bulgaria, il rispetto di questi prezzi dev'essere periodicamente in riferimento a determinati criteri; che è opportuno evitare che i prezzi all'importazione subiscano cali eccessivi, predisponendo all'uopo provvedimenti intesi a garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione;

considerando che è opportuno, sulla base degli elementi contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE)

n. 1988/93 e precisati dal presente regolamento, fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1993-94 per i prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della determinazione del prezzo minimo all'importazione, s'intende per:

- prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati dai paesi terzi in oggetto: la media ponderata di tali prezzi nei tre anni precedenti;
- andamento generale del mercato comunitario: l'andamento delle quote di mercato dei prodotti comunitari e di quelli importati, nonché le variazioni dell'impiego delle diverse presentazioni di uno stesso prodotto.

*Articolo 2*

Il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascun prodotto viene controllato conformemente al disposto dell'articolo 3 durante la campagna di commercializzazione che inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

*Articolo 3*

La verifica del rispetto del prezzo minimo all'importazione viene effettuata, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato, in riferimento ai seguenti criteri:

- per ciascun trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario medio del prodotto importato nel corso del trimestre non deve risultare inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato;
- per ciascun periodo di due settimane, il valore unitario medio del prodotto importato nel corso di tale periodo non deve risultare inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione fissato, purché i quantitativi importati durante questo periodo non siano inferiori al 4 % delle importazioni medie delle ultime tre campagne per il prodotto in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.

*Articolo 4*

Se da tale verifica risulta che almeno uno dei criteri enunciati all'articolo 3 non è rispettato, la Commissione può applicare le misure di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1988/93 per un periodo massimo di tre mesi, in caso d'inosservanza del primo criterio, o di due mesi, in caso d'inosservanza del secondo criterio.

*Articolo 5*

Per il periodo fino al 30 aprile 1994, i prezzi minimi all'importazione per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1988/93, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca e

Slovacca, della Romania e della Bulgaria figurano in allegato al presente regolamento.

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 1349/93 della Commissione <sup>(1)</sup> è abrogato.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile alle importazioni di prodotti originari della Bulgaria a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale con tale paese. Questa data sarà pubblicata dalla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1349/93 della Commissione, del 1° giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 31 maggio 1994 (GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 3).

## ALLEGATO

(in ECU per 100 kg di peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Paese di origine					
		Polonia	Ungheria	Repubblica Ceca	Repubblica Slovacca	Romania	Bulgaria
ex 0810 10 10	Fragole dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	—	—	—	—	53,2	53,2
ex 0810 10 90	Fragole dal 1° agosto al 30 aprile, destinate alla trasformazione	—	—	—	—	53,2	53,2
ex 0810 20 10	Fragole destinate alla trasformazione	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : frutti interi	77,6	—	—	—	—	—
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % : altri	59,7	—	—	—	—	—
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : frutti interi	77,6	—	—	—	—	—
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con un tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : altri	59,7	—	—	—	—	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : frutti interi	77,6	77,6	77,6	77,6	—	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	59,7	59,7	59,7	59,7	—	—
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : frutti interi	103,0	103,0	103,0	103,0	—	—
ex 0811 20 19	Lamponi congelati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % : altri	68,7	68,7	68,7	68,7	—	—
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : frutti interi	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti : altri	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti : senza picciolo	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	—
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti : altri	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	—

*(in ECU per 100 kg di peso netto)*

Codice NC	Designazione delle merci	Paese di origine					
		Polonia	Ungheria	Repubblica Ceca	Repubblica Slovacca	Romania	Bulgaria
ex 0811 20 51	Ribes nero congelato senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti : senza piccolo	40,4	40,4	40,4	40,4	—	—
ex 0811 20 51	Ribes nero congelato senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti : altri	30,6	30,6	30,6	30,6	—	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

recante deroga al termine previsto per la presentazione dei contratti relativi alla distillazione di sostegno per il vino da tavola indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del citato regolamento dispone che i contratti e le dichiarazioni siano presentati per approvazione entro e non oltre due mesi dall'apertura della distillazione;

considerando che la distillazione del vino da tavola di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 è stata aperta, per la campagna 1992-93, il 27 gennaio 1993 con il regolamento (CEE) n. 130/93 della Commissione<sup>(5)</sup>; che il termine per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni è quindi scaduto il 27 marzo 1993; che il regolamento (CEE) n. 840/93 della Commissione, recante deroga al termine previsto per la presentazione dei contratti relativi alla distillazione di sostegno per il vino da tavola indetta dal regolamento (CEE) n. 130/93 per la

campagna 1992-93<sup>(6)</sup>, ha prorogato tale termine al 13 aprile 1993;

considerando che l'attuazione di questa misura, applicabile per la prima volta in Portogallo, è risultata difficile e la sua realizzazione rischia di essere compromessa; che occorre pertanto prorogare al 31 luglio 1993 il termine entro cui i contratti conclusi devono essere presentati per approvazione, lasciando immutato il limite di 100 000 hl fissato in precedenza; che è necessario che questa misura acquisti efficacia a partire dal 14 aprile 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In Portogallo, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, il termine per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni relative alla distillazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 130/93 scade il 31 luglio 1993, limitatamente alla campagna 1992-93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 19.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2142/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

recante deroga, per la campagna 1992-93, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9 e l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 129/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992-93; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise con il regolamento (CEE) n. 487/93 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92<sup>(6)</sup>, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 130/93 della Commissione ha aperto la distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1992-93<sup>(7)</sup>; che le percentuali di riduzione dei quantitativi sottoscritti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1233/93 della Commissione<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/

91<sup>(10)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1566/93 del Consiglio sono state adottate disposizioni comunitarie che permettono di rescindere i contratti di magazzino a lungo termine in modo da poter destinare anche questi vini alla distillazione obbligatoria; che, vista la data di pubblicazione di dette misure, è opportuno prorogare fino al 16 agosto 1993 il termine per le consegne di vino da tavola alle distillerie; che per motivi di ordine amministrativo è opportuno anche prorogare sino al 15 settembre 1993 le operazioni della distillazione di sostegno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna viticola 1992-93:

- 1) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 conferiscono il vino da tavola alle distillerie entro il 16 agosto 1993;
- 2) all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, le operazioni di distillazione previste all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi dopo il 15 settembre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(10)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 51 del 3. 3. 1993, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.

<sup>(7)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 29.

<sup>(9)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

**Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.**

*Per la Commissione*

**René STEICHEN**

*Membro della Commissione*



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1993

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 160 ECU/t;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000

t di frumento duro detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 agosto 1993.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1993.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (telex: 41818, 23427 SENPA E; telefax: 5 21 98 32, 5 22 43 87).

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 160 ECU/t.

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/93 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1993

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute dall'organismo di intervento greco;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 160 ECU/t;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento greco indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento duro detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 agosto 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento greco:

YDAGEP, Ministero dell'agricoltura  
Direzione mercato interno  
Via Acharnon, 241  
GR-10446 Atene  
(telex: 221735 YDAG GR)*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 160 ECU/t.

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/93 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1993****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 160 ECU/t;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di frumento duro detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 agosto 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00100 Roma

(telex: 620331; tel.: 49 49 91)

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 160 ECU/t.

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(2)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 164,18 ECU/t;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 agosto 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 8 settembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00100 Roma

(telex: 620331; tel.: 49 49 91)

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 164,18 ECU/t.

*Articolo 4*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2147/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la produzione di orzo in Spagna supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate;

considerando che il mercato spagnolo può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di orzo; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dell'orzo, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del prodotto in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione dell'orzo da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Spagna;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna in Spagna, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato spagnolo, che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Spagna può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per l'orzo corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93<sup>(3)</sup>; che l'organismo competente deve accordare la conformità dell'orzo esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione nei confronti di essa, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1533/93 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che il gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che ritorna dunque necessaria la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 400 000 t di orzo prodotto in Spagna.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento spagnolo è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di orzo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è indetta fino al 26 maggio 1994. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1533/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 agosto 1993.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 1533/93.

#### Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.

#### Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

« Reglamento (CEE) n. 2147/93 certificado válido exclusivamente en España ».

#### Articolo 5

La cauzione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1533/93 è di 12 ECU/t.

#### Articolo 6

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3791/88 della Commissione<sup>(1)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono esclusivamente in Spagna.

#### Articolo 7

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;
- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità dell'orzo esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento in Spagna, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 15 ECU/t.

#### Articolo 8

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento spagnolo, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento spagnolo ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo spagnolo verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CEE) n. 2147/93]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

*ALLEGATO II*

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus)]:

- telex : 22037 AGREC B  
22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax : 295 01 32, 296 10 97, 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2148/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 luglio 1993**  
**che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla**  
**Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 <sup>(5)</sup>, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.



## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	80,19
1006 10 23	88,36
1006 10 25	88,36
1006 10 27	88,36
1006 10 92	80,19
1006 10 94	88,36
1006 10 96	88,36
1006 10 98	88,36
1006 20 11	100,23
1006 20 13	110,45
1006 20 15	110,45
1006 20 17	110,45
1006 20 92	100,23
1006 20 94	110,45
1006 20 96	110,45
1006 20 98	110,45
1006 30 21	127,94
1006 30 23	161,62
1006 30 25	161,62
1006 30 27	161,62
1006 30 42	127,94
1006 30 44	161,62
1006 30 46	161,62
1006 30 48	161,62
1006 30 61	136,19
1006 30 63	173,25
1006 30 65	173,25
1006 30 67	173,25
1006 30 92	136,19
1006 30 94	173,25
1006 30 96	173,25
1006 30 98	173,25
1006 40 00	40,84

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/93 DELLA COMMISSIONE  
del 30 luglio 1993**

**che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto<sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

*ALLEGATO*

del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

*(ECU/t)*

Codice NC	Importo
2302 10 10	35,74
2302 10 90	76,58
2302 20 10	35,74
2302 20 90	76,58
2302 30 10	35,74
2302 30 90	76,58
2302 40 10	35,74
2302 40 90	76,58

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 luglio 1993**  
**che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile**  
**alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo pari alla riduzione

dell'elemento mobile del prelievo e che compri in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.

*ALLEGATO*

**del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina**

*(ECU/t)*

Codice NC	Importo
2302 30 10	23,83
2302 30 90	51,05
2302 40 10	23,83
2302 40 90	51,05

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia<sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria<sup>(2)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco<sup>(3)</sup>, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

*ALLEGATO*

**del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

*(ECU/t)*

Codice NC	Importo
2302 30 10	35,74
2302 30 90	76,58
2302 40 10	35,74
2302 40 90	76,58

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2152/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso

vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

(6) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

(8) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

(9) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.



considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/93 <sup>(4)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(6)</sup>;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 <sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le repubbliche della Serbia e del Montenegro; che tale divieto si applica ad esclusione delle situazioni precisate agli articoli 2 e 3 del suddetto regolamento; che occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(3)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

## ALLEGATO

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	96,00	0201 20 20 120	02	120,00
0102 10 10 130	02	74,50		03	83,00
	03	52,00		04	41,50
	04	26,00	0201 20 30 110 (1)	02	118,00
0102 10 30 120	01	96,00		03	81,00
0102 10 30 130	02	74,50		04	40,50
	03	52,00	0201 20 30 120	02	87,50
	04	26,00		03	62,00
0102 10 90 120	01	96,00		04	31,00
0102 90 41 100	02	101,50	0201 20 50 110 (1)	02	207,50
0102 90 51 000	02	74,50		03	138,00
	03	52,00		04	69,00
	04	26,00	0201 20 50 120	02	153,00
0102 90 59 000	02	74,50		03	105,00
	03	52,00		04	52,50
	04	26,00	0201 20 50 130 (1)	02	118,50
0102 90 61 000	02	74,50		03	81,00
	03	52,00		04	40,50
	04	26,00	0201 20 50 140	02	87,50
0102 90 69 000	02	74,50		03	62,00
	03	52,00		04	31,00
	04	26,00	0201 20 90 700	02	87,50
0102 90 71 000	02	101,50		03	62,00
	03	68,00		04	31,00
	04	34,00	0201 30 00 050 (1)	05	106,50
0102 90 79 000	02	101,50	0201 30 00 100 (2)	02	296,50
	03	68,00		03	198,00
	04	34,00		04	99,00
		— Peso netto —		06	253,00
0201 10 00 110 (1)	02	118,50	0201 30 00 150 (2)	10	157,00
	03	81,00		11	133,00
	04	40,50		03	119,00
0201 10 00 120	02	87,50	0201 30 00 190 (2)	02	121,50
	03	62,00		03	80,00
	04	31,00		04	40,00
0201 10 00 130 (1)	02	163,00		06	97,50
	03	109,00		07	85,50
	04	54,50			
0201 10 00 140	02	120,00			
	03	83,00			
	04	41,50			
0201 20 20 110 (1)	02	163,00			
	03	109,00			
	04	54,50			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(10)</sup>	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) <sup>(10)</sup>
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 100	02	87,50	1602 50 10 120	02	134,50 <sup>(9)</sup>
	03	62,00		03	108,00 <sup>(9)</sup>
	04	31,00		04	108,00 <sup>(9)</sup>
0202 10 00 900	02	120,00	1602 50 10 140	02	119,50 <sup>(9)</sup>
	03	83,00		03	96,00 <sup>(9)</sup>
	04	41,50		04	96,00 <sup>(9)</sup>
0202 20 10 000	02	120,00	1602 50 10 160	02	96,00 <sup>(9)</sup>
	03	83,00		03	77,00 <sup>(9)</sup>
	04	41,50		04	77,00 <sup>(9)</sup>
0202 20 30 000	02	87,50	1602 50 10 170	02	63,50 <sup>(9)</sup>
	03	62,00		03	51,00 <sup>(9)</sup>
	04	31,00		04	51,00 <sup>(9)</sup>
0202 20 50 100	02	153,00	1602 50 10 190	02	63,50
	03	105,00		03	51,00
	04	52,50		04	51,00
0202 20 50 900	02	87,50	1602 50 10 240	02	36,00
	03	62,00		03	36,00
	04	31,00		04	36,00
0202 20 90 100	02	87,50	1602 50 10 260	02	26,00
	03	62,00		03	26,00
	04	31,00		04	26,00
0202 30 90 100 <sup>(9)</sup>	05	106,50	1602 50 10 280	02	16,00
0202 30 90 400 <sup>(9)</sup>	10	157,00		03	16,00
	11	133,00		04	16,00
	03	119,00	1602 50 31 125	01	116,00 <sup>(9)</sup>
	04	59,50	1602 50 31 135	01	73,00 <sup>(9)</sup>
	06	137,50	1602 50 31 195	01	36,00
	07	85,50	1602 50 31 325	01	103,00 <sup>(9)</sup>
0202 30 90 500 <sup>(9)</sup>	02	121,50	1602 50 31 335	01	65,00 <sup>(9)</sup>
	03	80,00	1602 50 31 395	01	36,00
	04	40,00	1602 50 39 125	01	116,00 <sup>(9)</sup>
	06	97,50	1602 50 39 135	01	73,00 <sup>(9)</sup>
	07	85,50	1602 50 39 195	01	36,00
0202 30 90 900	07	85,50	1602 50 39 325	01	103,00 <sup>(9)</sup>
0206 10 95 000	02	121,50	1602 50 39 335	01	65,00 <sup>(9)</sup>
	03	80,00	1602 50 39 395	01	36,00
	04	40,00	1602 50 39 425	01	77,00 <sup>(9)</sup>
	06	97,50	1602 50 39 435	01	48,50 <sup>(9)</sup>
0206 29 91 000	02	121,50	1602 50 39 495	01	36,00
	03	80,00	1602 50 39 505	01	36,00
	04	40,00	1602 50 39 525	01	77,00 <sup>(9)</sup>
	06	97,50	1602 50 39 535	01	48,50 <sup>(9)</sup>
0210 20 90 100	08	97,50	1602 50 39 595	01	36,00
	09	57,50			
0210 20 90 300	02	121,50			
0210 20 90 500 <sup>(9)</sup>	02	121,50			

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	36,00	1602 50 80 495	01	36,00
1602 50 39 625	01	16,00	1602 50 80 505	01	36,00
1602 50 39 705	01	36,00	1602 50 80 515	01	16,00
1602 50 39 805	01	26,00	1602 50 80 535	01	48,50 (9)
1602 50 39 905	01	16,00	1602 50 80 595	01	36,00
1602 50 80 135	01	73,00 (9)	1602 50 80 615	01	36,00
1602 50 80 195	01	36,00	1602 50 80 625	01	16,00
1602 50 80 335	01	65,00 (9)	1602 50 80 705	01	36,00
1602 50 80 395	01	36,00	1602 50 80 805	01	26,00
1602 50 80 435	01	48,50 (9)	1602 50 80 905	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera,

10 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

11 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**NB:** I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 3518/91 della Commissione modificato.

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2153/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione applicabile nei settori dei cereali e del riso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/93 è fissata a 117,36 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2154/93 DELLA COMMISSIONE****del 30 luglio 1993****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il mantenimento delle restituzioni per taluni bovini vivi, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbe avere come conseguenza domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi;

che è quindi necessario sospendere tale fissazione anticipata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui al codice NC 0102 90 figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2152/93<sup>(5)</sup> è sospesa a decorrere dal 31 luglio 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 120 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2155/93 DELLA COMMISSIONE**

del 30 luglio 1993

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1965/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2058/93<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1965/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup> sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1965/93 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,64 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	33,52 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,64 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	33,52 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3874
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,74
1701 99 10 910	38,74
1701 99 10 950	38,74
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3874

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia

(93/418/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE<sup>(4)</sup>, vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da paesi terzi che non abbiano fornito garanzie supplementari;

considerando che è stata confermata l'esistenza in Russia di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Russia minaccia gravemente gli allevamenti degli Stati membri, attraverso gli scambi di determinati prodotti di origine animale;

considerando che occorre perciò proibire l'importazione dalla Russia di prodotti ottenuti da specie animali sensi-

bili alla malattia in oggetto, eccezion fatta per i cuoi e le pelli che abbiano subito un determinato trattamento;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 3 e 4 della decisione 93/242/CEE ed originari della Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai cuoi e alle pelli che abbiano subito uno dei trattamenti seguenti:

- salatura per 7 giorni con sale marino addizionato del 2 % di carbonato di sodio, oppure
- prima lavorazione con calce a pH 12-13 per un giorno (8-10 ore), seguita da adeguata neutralizzazione della calce e da successivo trattamento con acido a pH 1-3 per un giorno (8-10 ore).

Si dovrà aver cura di separare efficacemente le pelli trattate da quelle non trattate, onde impedire nuove contaminazioni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano cuoi e pelli spediti dalla Russia rechino la seguente dicitura:

« Cuoi e pelli conformi alla decisione 93/418/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che modifica per la terza volta la decisione 93/180/CEE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE

(93/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che dal 28 febbraio 1993 in diverse regioni italiane si sono manifestati vari focolai di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha inviato missioni in Italia per esaminare la situazione in merito all'afta epizootica;

considerando che la situazione dell'afta epizootica in Italia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati;

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica, la Commissione ha adottato varie decisioni, in particolare la decisione 93/180/CEE, del 26 marzo 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/336/CEE<sup>(5)</sup>;

considerando che, in seguito alle misure instaurate e ai provvedimenti adottati dalle autorità italiane, l'infezione è stata contenuta entro alcune zone del territorio italiano;

considerando che l'esito degli esami sierologici e chimici induce a revocare le misure restrittive per quanto riguarda le province di Benevento, Avellino, Napoli e Salerno;

considerando che è possibile che nella provincia di Caserta siano state praticate vaccinazioni illegali e che inoltre resta tuttora sconosciuta l'origine di alcuni focolai

in Campania; che è quindi necessario mantenere le misure restrittive nella provincia di Caserta in attesa di conoscere i risultati delle indagini;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/180/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 4) All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 5) All'articolo 5, paragrafo 4, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 6) All'articolo 6, paragrafi 3 e 4, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 7) All'articolo 7, paragrafo 3, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 8) All'articolo 9, paragrafo 3, i termini « 93/336/CEE del 28 maggio 1993 » sono sostituiti dai termini « 93/419/CEE del 28 luglio 1993 ».
- 9) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 143.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

1. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 15 settembre 1993.  
Province di :  
Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.
  2. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi.  
Provincia di :  
Caserta.
  3. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 1° maggio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.  
Province di :  
Verona, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Reggio di Calabria.
  4. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 15 giugno 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.  
Province di :  
Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera.
  5. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 15 settembre 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati dopo tale data.  
Province di :  
Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.
  6. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati dopo tale data.  
Provincia di :  
Caserta.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria, modifica delle decisioni 93/372/CEE e 92/325/CEE e abrogazione della decisione 91/536/CEE

(93/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 16,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolai di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha inviato una missione in Bulgaria per esaminare la situazione in relazione all'afta epizootica;

considerando che la decisione 93/372/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante terza modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE <sup>(7)</sup>, ha previsto una regionalizzazione della Bulgaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di taluni animali vivi e loro prodotti;

considerando che, a seguito del focolai di afta epizootica, la Bulgaria ha permesso il ricorso alla vaccinazione circoscritta;

considerando che la direttiva 72/462/CEE prevede condizioni per le importazioni di animali vivi, di carni fresche o di prodotti a base di carni, in provenienza dai paesi terzi, ove ricorrano, per l'afta epizootica, le stesse situazioni esistenti attualmente in Bulgaria;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE <sup>(9)</sup>, fissa condizioni supplementari per quanto riguarda la certificazione e la notifica preventiva delle spedizioni dal territorio o da parti del territorio di taluni paesi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Bulgaria di animali domestici delle specie bovina e suina sono state stabilite dalla decisione 92/325/CEE della Commissione <sup>(10)</sup>, modificata dalla decisione 92/526/CEE <sup>(11)</sup>;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria sono state stabilite dalla decisione 92/222/CEE della Commissione <sup>(12)</sup>;

considerando che occorre chiarire le condizioni cui è subordinata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e loro prodotti in provenienza dalla Bulgaria, in relazione alle disposizioni della direttiva 72/462/CEE e della decisione 93/242/CEE;

considerando che occorre adeguare le misure e modificare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per gli animali vivi e le carni fresche per quanto riguarda le misure supplementari da prendere in seguito al ricorso alla vaccinazione;

considerando che occorre pertanto modificare le decisioni 93/372/CEE e 92/325/CEE;

considerando che, a seguito di un precedente focolaio di afta epizootica in Bulgaria, è stata adottata la decisione 91/536/CEE della Commissione <sup>(13)</sup>; che le condizioni stabilite dalla presente decisione sostituiscono quelle della decisione 91/536/CEE; che la decisione 91/536/CEE può essere abrogata;

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(7)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 91.

<sup>(8)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.

<sup>(11)</sup> GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38.

<sup>(13)</sup> GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 20.

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

La decisione 93/372/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente testo :

« 3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni pertinenti della decisione 93/242/CEE, l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti da distretti della Bulgaria non menzionati nel paragrafo 1 è subordinata alle condizioni stabilite nell'articolo 3 della decisione 93/325/CEE della Commissione (\*).

(\* GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52. »

2) È inserito il seguente articolo 2 :

#### *« Articolo 2*

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari dei distretti della Bulgaria elencati nell'articolo 1, paragrafo 1.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni pertinenti della decisione 93/242/CEE, l'importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti da regioni della Bulgaria non menzionate nell'articolo 1, paragrafo 1 è subordinata alle condizioni stabilite nella decisione 92/222/CEE della Commissione (\*).

(\* GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38. »

3) La numerazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è modificata di conseguenza.

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

#### *« Articolo 3*

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti non menzionati nell'articolo 2 delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari dei distretti della Bulgaria elencati nell'articolo 1, paragrafo 1. »

#### *Articolo 2*

La decisione 92/325/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono soppresse le parole « Fino al 29 agosto 1992 ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso l'ultimo comma.

3) Nella sezione V degli allegati A e B, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini e durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie. »

4) Nella sezione V degli allegati A e B, nel punto 2, lettera c) è soppresso il secondo trattino.

5) Nella sezione VI degli allegati A e B le parole « (Cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 92/325/CEE) » sono soppresse.

6) Nella sezione V degli allegati C e D, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esentema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; la vaccinazione contro la peste suina classica è proibita da almeno 12 mesi e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica. »

7) Nella sezione VI degli allegati C e D le parole « (Cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 92/325/CEE) » sono soppresse.

#### *Articolo 3*

La decisione 91/536/CEE è abrogata.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*